

Statuti

& Regolamento

Statuten

dell'associazione swissstaffing

I. Denominazione, sede e scopo

Art. 1

Con il nome swissstaffing è costituita un'associazione ai sensi dell'articolo 60 segg. del Codice civile svizzero (CC).

La sede dell'associazione è il domicilio del Segretario.

Art. 2

In qualità di associazione dei datori di lavoro del settore dei servizi per il personale, swissstaffing rappresenta gli interessi economici, politici e giuridici dei suoi membri nei confronti delle associazioni di datori di lavoro e di lavoratori, delle aziende, dello Stato, delle autorità e dell'opinione pubblica.

L'associazione swissstaffing persegue i suoi obiettivi non solo in Svizzera, bensì anche interagendo con associazioni europee e internazionali attive nel settore del lavoro temporaneo e dei servizi per il personale.

Nei confronti dei suoi partner, swissstaffing assicura trasparenza, sicurezza, qualità e professionalità per mezzo di direttive e standard chiaramente formulati per ogni sezione.

In qualità di associazione settoriale, swissstaffing si impegna attivamente per il perfezionamento della gestione delle risorse umane e favorisce la competenza professionale e sociale dei suoi membri.

Art. 3

Lo scopo dell'associazione è perseguito in particolare nel modo seguente:

- salvaguardia e rappresentanza degli interessi superiori dei membri nei confronti dell'opinione pubblica, delle autorità, degli organi legislativi, dell'economia e delle sue associazioni, nonché dei partner sociali;
- partecipazione attiva all'organizzazione del contesto regolamentare e rappresentanza degli interessi del settore nei confronti della politica e delle autorità sostenendo referendum e iniziative o ricorrendo a questi strumenti democratici;
- elaborazione di una politica comune dei datori di lavoro e sua rappresentanza nei confronti delle autorità, del Parlamento e dell'amministrazione;

- promozione di una collaborazione proficua tra datori di lavoro e lavoratori attraverso relazioni di partenariato sociale, come la stipulazione di contratti collettivi o di accordi analoghi;
- partecipazione all'attuazione di contratti collettivi o di accordi analoghi nell'ottica della salvaguardia della pace del lavoro;
- impegno contro le richieste ingiustificate dei lavoratori e sostegno ai membri mediante misure adeguate in caso di conflitti di lavoro;
- formulazione e attuazione di un codice etico professionale e qualitativo come base delle relazioni tra i membri e con i collaboratori, i clienti e le autorità; promozione della competenza professionale e sociale dei membri;
- promozione della trasparenza e della sicurezza dell'offerta e delle prestazioni in tutti i settori dei servizi per il personale;
- informazione ai membri sugli sviluppi rilevanti per il settore e le tendenze nei campi dell'economia, della politica e della scienza;
- comunicazione con i partner in merito a questioni giuridiche specifiche e settoriali;
- istituzione di un tribunale arbitrale per l'appianamento di controversie in seno al settore;
- rappresentanza degli interessi dell'associazione, dei suoi membri o di membri interessati nel quadro di procedure di fronte ad autorità amministrative, organi penali e tribunali, anche ricorrendo al diritto di ricorso delle associazioni;
- coordinamento dell'attività con altre associazioni, segnatamente con quelle dell'Unione svizzera delle arti e mestieri, dell'Unione svizzera degli imprenditori e di organizzazioni settoriali internazionali;
- scambio e collaborazione con partner nazionali, europei/internazionali, e con associazioni e organizzazioni di settori analoghi.

II. Membri di swissstaffing

Art. 4

Può diventare membro di swissstaffing qualsiasi azienda giuridicamente indipendente che presta servizi per il personale e che al momento dell'adesione si impegna per iscritto a sottostare alla clausola arbitrale statutaria.

Imprese o organizzazioni con un interesse riconosciuto per le attività della federazione, che non soddisfacciano le condizioni per una affiliazione ordinaria possono essere ammesse come membri associati. I loro diritti ed obblighi sono descritti nella "Direttiva per i membri associati".

In merito all'ammissione decide su richiesta scritta il Comitato, che può rifiutarla senza dover indicarne i motivi.

Con l'adesione, ogni membro riconosce gli statuti e i regolamenti dell'associazione, e si impegna a rispettare in modo scrupoloso gli statuti, i regolamenti, nonché le decisioni e le disposizioni degli organi competenti.

Art. 5

La disdetta dell'adesione va effettuata per raccomandata per la fine dell'anno civile e deve giungere al Segretariato con un preavviso di tre mesi.

Art. 6

Per i motivi seguenti, swissstaffing può decretare l'esclusione di un membro:

- il membro non rispetta gli statuti dell'associazione o le decisioni degli organi competenti;
- con il suo comportamento, il membro nuoce gravemente agli interessi di swissstaffing;
- il membro non adempie i suoi obblighi nei confronti dell'associazione swissstaffing, in particolare il pagamento del contributo di membro, nonostante l'esortazione a farlo;
- il membro è debitore di contributi sociali svizzeri (come, in particolare i contributi CCL, LPP, CAF, SUVA e AVS) e non li paga nonostante la ricezione di un precetto;
- il membro non soddisfa più i criteri per l'adesione.

L'esclusione viene decretata dal Comitato. Il membro in questione può formulare osservazioni per iscritto prima che venga presa una decisione.

I membri esclusi non hanno diritto né al patrimonio dell'associazione né a qualsivoglia restituzione.

Art. 7

L'adesione si estingue automaticamente in caso di apertura di una procedura di fallimento nei confronti di un membro o di cancellazione del membro dal registro di commercio.

III. Contributi di membro

Art. 8

L'Assemblea generale stabilisce annualmente l'ammontare dei contributi dei membri per l'anno d'esercizio successivo. Il contributo dei membri si compone di un contributo di base e di un contributo dipendente dalla retribuzione. I dettagli sono disciplinati mediante un regolamento per il contributo e il voto. La responsabilità personale dei membri per gli obblighi dell'associazione è esclusa.

Il contributo dei membri associati è fissato dal Comitato.

Il primo contributo di membro per i membri ammessi nell'associazione nel corso dell'anno d'esercizio è calcolato pro rata temporis. Fanno stato i mesi di adesione completi.

I membri sono tenuti a mettere a disposizione i dati necessari al calcolo del contributo dei membri. Per la determinazione del contributo è determinante l'importo CCL Prestito di personale della massa salariale di ogni membro soggetto all'AVS, che è stata retribuita nell'anno precedente. Nel caso di membri costituiti da più società (ad esempio, holding), il totale della massa salariale viene suddivisa per entità giuridica e anche il contributo dipendente dalla massa salariale o i diritti di voto dipendenti dalla massa salariale vengono calcolati per entità giuridica. Il contributo di base e il voto di base, invece, vengono addebitati una sola volta per gruppo di aziende.

La cassa di compensazione di swissstaffing deve essere informata per iscritto del totale della massa salariale.

Il Comitato può effettuare verifiche a campione di questi dati.

IV. Organizzazione

Art. 9

L'associazione swissstaffing si compone degli organi seguenti:

- 1 l'Assemblea generale
- 2 il Comitato
- 3 la Commissione del Comitato
- 4 la Commissione per la salvaguardia della qualità e le norme deontologiche
- 5 l'arbitro
- 6 l'organo di revisione

L'Assemblea generale può creare altri organi.

1. L'Assemblea generale

Art. 10

L'Assemblea generale è l'organo supremo di swissstaffing ed è composta di rappresentanti dei membri dell'associazione.

L'Assemblea generale delibera in merito:

- all'orientamento di base della politica dell'associazione e del settore;
- all'elezione o alla destituzione
 - del Presidente e dei membri del Comitato
 - del Presidente e dei membri della Commissione per la salvaguardia della qualità e le norme deontologiche
 - dell'arbitro
 - dell'organo di revisione;
- all'approvazione del bilancio d'esercizio e dei rapporti dei revisori;
- all'approvazione del rapporto annuale;
- allo scarico del Comitato e della Commissione del Comitato;
- all'approvazione del programma di attività fino all'Assemblea generale successiva;
- alla determinazione dei contributi dei membri per l'anno d'esercizio successivo;
- all'approvazione del preventivo;
- a richieste di membri;
- a tutte le questioni che riguardano lo scopo dell'associazione e che, ai sensi dei presenti statuti, non sono di competenza esclusiva di un altro organo.

Su proposta del Comitato, l'Assemblea generale può nominare membri onorari o Presidente onorario/a esponenti di lungo corso e meritevoli di aziende membri di swissstaffing. I membri onorari sono informati su eventi selezionati, ai quali vengono invitati come ospiti. I membri onorari sono, ove opportuno, esentati dal pagamento del contributo di membro.

Art. 11

L'Assemblea generale si tiene di regola nella prima metà dell'anno d'esercizio.

Il Comitato, la Commissione del Comitato o un quinto dei membri possono convocare Assemblee generali straordinarie.

L'Assemblea generale è considerata convocata regolarmente se l'invito e l'ordine del giorno per l'Assemblea in questione vengono inviati almeno 14 giorni prima ai membri.

L'Assemblea generale può deliberare su un punto non riportato nell'ordine del giorno solo con l'approvazione dei $\frac{2}{3}$ dei presenti.

Le richieste di singoli membri all'Assemblea generale devono giungere al Segretariato almeno 30 giorni prima dell'Assemblea generale ordinaria. Tali richieste devono essere portate a conoscenza di tutti i membri con l'invito e l'ordine del giorno, e se possibile discusse preliminarmente dal Comitato, rispettivamente dalla Commissione del Comitato. Il Comitato, rispettivamente la Commissione del Comitato, sono autorizzati a sottoporre all'Assemblea generale ordinaria dell'anno successivo le richieste giunte in ritardo.

Art. 12

Il Presidente, in sua assenza il Vicepresidente o un altro membro del Comitato, presiede e conduce l'Assemblea generale, e nomina gli scrutatori tra i presenti.

Le decisioni prese sono messe a verbale, che viene firmato dal Presidente e dal verbalista, e presentato per l'approvazione all'Assemblea generale successiva.

Art. 13

L'assegnazione del numero di voti per ogni membro è effettuata ai sensi del regolamento per il contributo e il voto.

Un membro in possesso di procura scritta può rappresentare al massimo un altro membro.

Le votazioni e le elezioni avvengono mediante voto palese, nella misura in cui il Comitato o un quarto degli aventi diritto di voto presenti non chiedano il voto segreto.

La decisione è presa dalla maggioranza assoluta dei membri presenti all'Assemblea. In caso di elezioni, nel primo scrutinio decide la maggioranza assoluta e, qualora non fosse raggiunta, nel secondo fa stato la maggioranza semplice degli aventi diritto di voto presenti.

Le votazioni su modifiche degli statuti, l'approvazione di importanti accordi con terze parti, in particolare di contratti collettivi di lavoro, la dissoluzione dell'associazione e la liquidazione del suo patrimonio o la fusione con un'altra organizzazione possono avere luogo soltanto se sono state menzionate nell'ordine del giorno riportato sull'invito. In questi casi, la decisione necessita dell'approvazione di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto presenti.

In caso di parità, vale il voto del Presidente. Nelle elezioni si procede per estrazione a sorte.

Nel quadro di decisioni in merito allo scarico di organi amministrativi, i membri che hanno partecipato direttamente o indirettamente alla loro attività non hanno diritto di voto. Un membro non ha diritto di voto neppure se la decisione riguarda negozi giuridici o controversie tra l'associazione swissstaffing e il membro in questione, il suo coniuge, rispettivamente il suo partner, o un suo parente in linea diretta.

Art. 13^{bis}

L'Assemblea generale o il Comitato possono in casi eccezionali decidere lo svolgimento di una votazione scritta al di fuori dell'Assemblea generale (votazione preliminare).

Alla votazione preliminare prendono parte tutti i membri di swissstaffing.

Il Segretariato consegna a ogni membro di swissstaffing la necessaria documentazione (scheda elettorale e spiegazioni sul tema), indicando il termine per l'espressione del voto. La documentazione può anche essere messa a disposizione in formato elettronico, nella misura in cui il membro di swissstaffing abbia a tale scopo comunicato un indirizzo e-mail.

Il Comitato può acconsentire al voto elettronico da parte dei membri di swissstaffing e ne disciplina le modalità in un regolamento o nella documentazione di voto. La partecipazione alla votazione preliminare per posta è sempre ammessa.

Per la decisione fanno stato i voti inviati. Vanno contati anche quelli arrivati in ritardo e le astensioni, se sono state inviate.

Per la votazione preliminare valgono inoltre per analogia le disposizioni degli statuti per l'Assemblea generale.

2. Il Comitato

Art. 14

Il Comitato è composto del Presidente e di almeno cinque, al massimo quindici, rappresentanti delle aziende membri.

I membri del Comitato vengono eletti su proposta dei membri per un mandato di tre anni, al termine del quale possono essere rieletti.

L'Assemblea generale vigila a che le diverse regioni, sezioni e aziende di varie dimensioni siano adeguatamente rappresentate.

Il Comitato ha il diritto di invitare alle sedute persone con voto consultivo.

Art. 15

Il Comitato decide in merito a tutte le questioni che non competono esplicitamente all'Assemblea generale.

In particolare, il Comitato ha l'autorità di istituire un Consiglio consultivo politico e di designare i membri di questo Consiglio. Lo scopo del Comitato consultivo politico è di sostenere swissstaffing nella tutela degli interessi politici.

Il Comitato si autocostituisce. All'occorrenza, è possibile prendere decisioni per iscritto o per via elettronica. La relativa disposizione spetta al Presidente. In caso di parità, decide il voto del Presidente.

3. La Commissione del Comitato

Art. 16

Il presidente ha l'autorità di nominare la Commissione del Comitato. La Commissione del Comitato si compone almeno del Presidente e due rappresentanti dei membri dell'associazione. Essi possono farsi rappresentare da un membro del Comitato e, all'occorrenza, coinvolgere altre persone. La Commissione del Comitato assume i compiti seguenti:

- allestimento del bilancio;
- redazione di prese di posizione o di importanti annotazioni sugli atti;
- decisioni su azioni concertate da svolgere nel quadro dell'associazione;
- elaborazione di questioni urgenti che non possono essere rinviate fino alla successiva seduta del Comitato;
- sorveglianza delle attività del Segretariato;
- nomina dei collaboratori del Segretariato con diritto di firma.

All'occorrenza, sulla base di una disposizione del Presidente le decisioni possono essere prese per iscritto o per via elettronica.

Art. 17

Nello svolgimento delle sue mansioni in seno a swissstaffing, la Commissione del Comitato è assistita dal Segretariato, che assume in particolare i compiti seguenti:

- preparazione e attuazione delle decisioni degli organi dell'associazione;
- svolgimento autonomo di affari in corso e gestione amministrativa;
- contabilità e gestione patrimoniale;
- cura di contatti con le autorità, le associazioni economiche, le aziende e i partner sociali;
- relazioni pubbliche e rappresentanza di swissstaffing;
- presentazione del rapporto di attività di swissstaffing;
- contatto con i singoli membri e sostegno ai membri;
- informazione ai membri su questioni importanti che li concernono.

Art. 18

swissstaffing sottoscrive con doppia firma. Hanno diritto di firma il Presidente, il Vicepresidente e il Direttore del Segretariato. La firma dei collaboratori del Segretariato con diritto di firma è giuridicamente valida solo con la controfirma di una di queste quattro persone.

4. La Commissione per la salvaguardia della qualità e le norme deontologiche

Art. 19

La Commissione per la salvaguardia della qualità e le norme deontologiche si compone del Presidente e di almeno cinque rappresentanti delle aziende membri. I membri della Commissione per la salvaguardia della qualità e le norme deontologiche sono eletti su proposta dei membri per un mandato di tre anni, al termine del quale possono essere rieletti. La Commissione per la salvaguardia della qualità e le norme deontologiche si autocostruisce. I suoi compiti sono oggetto di un regolamento separato.

5. L'arbitro

Art. 20

L'arbitro viene nominato dall'Assemblea generale. Deve essere un giurista e non può essere legato personalmente o economicamente ad alcuno dei membri di swissstaffing. Il suo mandato dura tre anni, con possibilità di rielezione.

In caso di controversie tra swissstaffing e uno o più dei suoi membri, l'arbitro può essere interpellato da ciascuna delle parti.

L'arbitro funge al contempo da istanza di ricorso contro le decisioni della Commissione per la salvaguardia della qualità e le norme deontologiche ai sensi delle disposizioni del regolamento della Commissione. La decisione dell'arbitro è sempre definitiva.

6. L'organo di revisione

Art. 21

L'Assemblea generale nomina per la durata di tre anni quale organo di revisione un'azienda ai sensi della Legge sui revisori (aziende individuali iscritte a registro di commercio, società di persone o persone giuridiche che forniscono servizi di revisione). L'organo di revisione può essere rieletto. L'organo di revisione verifica i conti al 31 dicembre e presenta il suo rapporto ed eventuali osservazioni all'attenzione dell'Assemblea generale. Il rapporto all'Assemblea generale contiene una raccomandazione in merito all'approvazione con o senza riserve o al rifiuto del conto annuale.

V. Flusso di informazioni in seno all'associazione

Art. 22

Gli organi e i membri di swissstaffing sono tenuti a informare l'associazione su sviluppi nella legislazione, nella giurisprudenza, nella prassi amministrativa pubblica e nell'opinione pubblica rilevanti per il settore.

I membri di swissstaffing sono inoltre tenuti a informare l'associazione di eventuali importi in sospeso dovuti agli istituti di previdenza sociale svizzeri.

VI. Disposizioni finali

Art. 23

Gli statuti possono essere modificati in tutto o in parte in qualsiasi momento.

Per modificare gli statuti è necessaria una decisione dell'Assemblea generale approvata da almeno due terzi degli aventi di voto presenti.

Art. 24

Le decisioni in merito alla dissoluzione e alla fusione necessitano dell'approvazione di due terzi dei membri presenti.

Sulla dissoluzione e la fusione è possibile deliberare solo nel quadro di un'Assemblea generale straordinaria specificamente convocata, alla quale partecipi o sia rappresentata almeno la metà degli aventi diritto di voto. Se la partecipazione minima non è raggiunta, è possibile convocare una seconda Assemblea generale, che potrà deliberare con una maggioranza di due terzi a prescindere dal numero di presenti.

Se viene decretata la dissoluzione e la liquidazione dell'associazione, l'Assemblea generale decide se incaricare della liquidazione il Comitato o liquidatori da lei nominati. L'Assemblea generale decide altresì in merito alla destinazione dei mezzi finanziari disponibili e alle modalità di adempimento degli obblighi in essere.

Art. 25

Le comunicazioni, i regolamenti o le decisioni vincolanti per i membri vengono resi noti ai membri sul sito internet o per posta elettronica.

Resta riservata la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio prevista dalla legge.

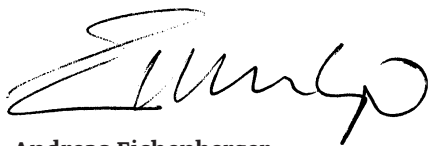
Art. 26

I presenti statuti sono stati approvati dai membri all'Assemblea generale in data 27 giugno 2024 e sono entrati in vigore lo stesso giorno.

Sono annullati, con l'entrata in vigore dei presenti statuti, i statuti di swissstaffing entrati in vigore il 23 giugno 2022 così come tutte le successive modifiche nel frattempo.

Dübendorf, il 27 giugno 2024

Per swissstaffing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eichenberger', written in a cursive style.

Andreas Eichenberger
Presidente del comitato

La verbalista:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Fischer-Rosinger', written in a cursive style.

Myra Fischer-Rosinger
Direttrice

Regolamento

sulla determinazione dei contributi annuali
e sull'assegnazione dei diritti di voto
(artt. 8 e 13 dello Statuto)

1. Disposizioni sull'adesione

I membri di swissstaffing sono suddivisi in tre sezioni.

Lavoro temporaneo **(prestito di personale)**

Tutti i titolari di un'autorizzazione LC per il prestito di personale

Selezione e reclutamento **(collocamento di personale)**

Tutti i titolari di un'autorizzazione LC per il collocamento di personale

Consulenza aziendale in materia di gestione delle risorse umane **(Tutte le aziende di consulenza in materia di gestione delle risorse umane)**

I membri possono appartenere a più sezioni. L'assegnazione obbligatoria è effettuata sulla scorta dell'elenco ufficiale pubblicato annualmente dalla SECO e dell'autodichiarazione dell'azienda. Lo stato è sempre il 1° gennaio che precede l'Assemblea generale o un'Assemblea generale straordinaria.

Se diverse aziende operano sotto lo stesso nome, devono aderire tutte all'associazione.

2. Contributi dei membri

Sezione 1 **Lavoro temporaneo**

Contributo di base di 2.500 franchi per azienda più i seguenti contributi:

- per una massa salariale CCL Prestito di personale soggetta all'AVS per il personale temporaneo fino a 3,815 milioni di franchi: 0,0278% della massa salariale
- per una massa salariale CCL Prestito di personale soggetta all'AVS per il personale temporaneo superiore a 3,815 milioni di franchi e fino a 8,145 milioni di franchi: 0,0264% della massa salariale
- nel caso di una massa salariale CCL Prestito di personale soggetta all'AVS per il personale temporaneo oltre gli 8,145 milioni di franchi: 0,0259% della massa salariale

Sezione 2 **Selezione e reclutamento e/o consulenza manageriale nella gestione delle risorse umane**

Selezione e reclutamento e/o consulenza manageriale nella gestione delle risorse umane

I contributi per le sezioni non vengono sommati. I membri attivi nella Sezione 1 pagano solo il contributo per la Sezione 1, anche se sono attivi anche nella Sezione 2. I contributi per la Sezione 2 si applicano solo ai membri che sono attivi esclusivamente in questa sezione.

Il contributo dei membri associati è fissato dal Comitato.

3. Diritto di voto

Il potere di voto si basa sul totale della massa salariale CCL Prestito di personale soggetto all'AVS che è stato retribuito nell'anno precedente. Il numero di voti per membro è calcolato in base a livelli di massa salariale (voto di base e sei fasce).

Voto di base

I membri con una massa salariale CCL Prestito di personale soggetta all'AVS fino a 2,5 milioni di franchi ricevono un voto di base.

Fasce

Oltre al voto di base, i membri ricevono ulteriori diritti di voto in modo graduale per la massa salariale CCL Prestito di personale soggetta all'AVS superiore a CHF 2.5 milioni. I diritti di voto si calcolano secondo il seguente modello a fasce:

- Per una massa salariale CCL prestito di personale soggetta all'AVS da CHF 2.5 milioni a CHF 6.9 milioni, i membri ricevono diritti di voto pari allo 0.00002312% della massa salariale oltre CHF 2.5 milioni.
- Per una massa salariale CCL prestito di personale soggetta all'AVS da CHF 6.9 milioni a CHF 12.0 milioni, i membri ricevono diritti di voto aggiuntivi pari allo 0.00002212% della massa salariale oltre CHF 6.9 milioni.
- Per una massa salariale CCL prestito di personale soggetta all'AVS da CHF 12.0 milioni a CHF 22.4 milioni, i membri ricevono diritti di voto aggiuntivi pari allo 0.00002182% della massa salariale oltre CHF 12.0 milioni.
- Per una massa salariale CCL prestito di personale soggetta all'AVS da CHF 22.4 milioni a CHF 46.5 milioni, i membri ricevono diritti di voto aggiuntivi pari allo 0.00002004% della massa salariale oltre CHF 22.4 milioni.
- Per una massa salariale CCL prestito di personale soggetta all'AVS da CHF 46.5 milioni a CHF 97.9 milioni, i membri ricevono diritti di voto aggiuntivi pari allo 0.00001859% della massa salariale oltre CHF 46.5 milioni.
- Per una massa salariale CCL prestito di personale soggetta all'AVS oltre CHF 97.9 milioni, i membri ricevono diritti di voto aggiuntivi pari allo 0.00001103% della massa salariale oltre CHF 97.9 milioni.

La percentuale viene quindi sempre applicata alla differenza tra il margine più alto e quello più basso della fascia. I diritti di voto di ogni fascia vengono cumulati e vengono assegnati solo in numero intero. I diritti di voto vengono arrotondati per eccesso o per difetto secondo le regole applicabili in matematica. Il potere di voto viene adeguato annualmente e comunicato ai membri con l'invito all'Assemblea generale annuale.

Esempio:

Azienda con una massa salariale di CHF 50 milioni

- 1 voto di base (massa salariale fino a CHF 2.5 milioni)
- Fascia 1:1 voto (CHF 6.9 milioni - CHF 2.5 milioni = CHF 4.4 milioni x 0.00002312% = 1.02)
- Fascia 2:1 voto (CHF 12.0 milioni - CHF 6.9 milioni = CHF 5.1 milioni x 0.00002212% = 1.12)
- Fascia 3:2 voti (CHF 22.4 milioni - CHF 12.0 milioni = CHF 10.4 milioni x 0.00002182% = 2.26)
- Fascia 4:5 voti (CHF 46.5 milioni - CHF 22.4 milioni = CHF 24.1 milioni x 0.00002004% = 4.82)
- Fascia 5:1 voto (CHF 50.0 milioni - CHF 46.5 milioni = CHF 3.5 milioni x 0.00001859% = 0.65)

Totale: 11 voti

Le aziende di pure consulenza HR, cioè quelle che non presentano una massa salariale, ricevono un voto di base.

I membri associati non hanno diritto di voto.



Pubblicato nel 2024
dalla swissstaffing, l'unione svizzera
dei prestatori di personale

www.swissstaffing.ch

swissstaffing
Stettbachstrasse 10
CH-8600 Dübendorf